Num. 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio coll'1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 7 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
6 Marzo	742,42	[illegible]	741,70	+ 6,9	+13,0	+15,7	+ 4 6	+ 8,2	+ 9,6	+ 1,2	O.	N.E.	O.	Sereno con vap.	Sereno	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 6 MARZO 1862

Il N. CCXC della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Visti gli articoli 1 e 8 delle Regie Patenti 6 aprile 1839 e 368 della Legge 20 novembre 1859, numero 3759;

Avuto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione in questa capitale d'un carcere giudiziario cellulare nella località indicata nel piano redatto dall'architetto cavaliere Giuseppe Polano in data 29 gennaio 1861, in cui è tracciato il progetto di massima del carcere di cui si tratta, e nella relazione spiegativa della stessa data, i quali, vidimati dal Ministro predetto, dovranno rimanere inserti al presente Decreto.

Art. 2. Per le espropriazioni che occorressero in dipendenza della dichiarazione di cui all' articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dalle succitate Regie Patenti 6 aprile 1839.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

S. M. in udienza del 23 febbraio e 2 marzo 1862, sulla proposizione del Ministro della Marina, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni nel personale amministrativo della Marina mercantile:

Fiumarelli Giuseppe, già segretario della Commissione marittima di Paola, nominato applicato di Marina di 3.a classe;

De Palma Salvatore, già cancelliere della disciolta Deputazione sanitaria di Pozzuoli, nominato id.;

De Rosa Gaetano, capitano nella Marina mercantile, id. id.;

Valdaura Gerolamo, applicato di 1.a classe, dispensato dal servizio per non aver accettato l' impiego conferitogli;

Longo Gioachino, applicato di 1.a classe, dispensato dal servizio;

Lodovisi Raffaele, applicato di 3.a classe, dispensato da ulteriore servizio e nominato custode del lazzeretto d'Ancona per Decreto ministeriale dello stesso giorno;

Prosperi Antonio, custode del lazzeretto d'Ancona, nominato applicato di 3.a classe.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 6 [illegible]

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Obbligazioni (Boni) del psestito nazionale delle Romagne (Decreti 25 luglio, 24 settembre 1859) estinti a seguito della 5.a estrazione a sorte che ha avuto luogo il 1° marzo 1862.

Numeri dei 416 *Boni di* 1.*a categoria da L.* 100.

5, 7, 28, 49, 53, 86, 87, 89, 128, 137, 144, 150, 161, 167, 168, 183, 200, 203, 218, 232, 244, 267, 279, 282, 284, 288, 290, 293, 296, 308, 309, 329, 342, 349, 366, 407, 421, 431, 448, 452, 462, 483, 491, 501, 509, 510, 512, 538, 539, 542, 548, 564, 591, 601, 607, 616, 623, 632, 645, 646, 651, 672, 675, 698, 722, 725, 727, 792, 794, 827, 876, 885, 923, 925, 933, 961, 968, 970, 980, 988, 1014, 1027, 1046, 1047, 1077, 1095, 1104, 1123, 1127, 1129, 1142, 1155, 1166, 1170, 1178, 1195, 1208, 1214, 1221, 1230, 1244, 1251, 1252, 1265, 1272, 1274, 1280, 1284, 1302, 1317, 1323, 1336, 1344, 1345, 1346, 1352, 1360, 1374, 1376, 1378, 1384, 1390, 1429, 1430, 1439, 1451, 1467, 1475, 1480, 1487, 1494. 1535, 1550, 1557, 1570, 1585, 1606, 1614, 1628, 1643, 1664, 1667, 1689, 1702, 1707, 1711, 1719, 1723, 1728, 1736, 1737, 1742, 1763, 1768, 1785, 1795, 1796, 1804, 1846, 1848, 1852, 1860, 1864, 1878, 1905, 1937, 1938, 1940, 1949, 1956, 1994, 1998, 2010, 2034, 2052, 2089, 2090, 2121, 2128, 2133, 2145, 2157, 2161, 2162, 2165, 2168, 2174, 2180, 2190, 2203, 2206, 2207, 2240, 2244, 2286, 2304, 2350, 2361, 2379, 2381, 2382, 2386, 2407, 2418, 2420, 2423, 2425, 2436, 2437, 2489, 2524, 2535, 2537, 2544, 2546, 2569, 2570, 2572, 2577, 2586, 2600, 2603, 2613, 2624, 2640, 2643, 2644, 2650, 2669, 2703, 2709, 2720, 2730, 2734, 2787, 2792, 2804, 2818, 2825, 2838, 2853, 2859, 2864 2885, 2893, 2894, 2910, 2916, 2935, 2993, 3004, 3035, 3054, 3061, 3066, 3079, 3083 3096, 3102, 3105, 3114, 3115, 3146, 3149, 3153, 3190, 3214, 3216, 3218, 3226, 3239, 3243, 3272, 3274, 3288, 3336, 3339, 3363, 3370, 3382, 3386, 3389, 3416, 3419, 3456, 3461, 3488, 3522, 3524, 3535, 3537, 3544, 3561, 3570, 3585, 3586, 3602, 3606, 3627, 3630, 3645, 3661, 3671 3702, 3752, 3757, 3765, 3769, 3779, 3781, 3808, 3818, 3827, 3837, 3842, 3856, 3865, 3873, 3899, 3903, 3920, 3922, 3923, 3965, 3972, 3974, 4009, 4017, 4025, 4028, 4031, 4044, 4047, 4067, 4071, 4091, 4098, 4101, 4128, 4168, 4173. 4179, 4226, 4247, 4249, 4259, 4274, 4276. 4281, 4287, 4290, 4311, 4326, 4328, 4342, 4351, 4355, 4360, 4364, 4372, 4374, 4391, 4405, 4422, 4426, 4444, 4453, 4463, 4466, 4473, 4514, 4518, 4532, 4533, 4535, 4546, 4550, 4570, 4584, 4604, 4608, 4620, 4621, 4646, 4657, 4691, 4696, 4698, 4710, 4725, 4728, 4732, 4736, 4781, 4783, 4786, 4795, 4814, 4815, 4820, 4824, 4827, 4857, 4858, 4879, 4891, 4903, 4907, 4912, 4915, 4933, 4936, 4952, 4959, 4955, 4968.

Numeri dei 234 *Boni di* 2.*a categoria da L.* 250.

11, 20, 43, 49, 61, 66, 70. 75, 104, 118, 131, 140, 143, 146, 163, 182, 185, 193, 196, 206, 264, 272, 314, 322, 324, 332, 334, 336, 342, 344, 345, 354, 393, 397 418, 427, 430, 444, 445, 453, 458, 476, 490, 492, 500, 513, 516, 532, 536, 559, 567, 586, 610, 625, 627, 636, 691, 697, 700, 706, 711, 713, 751, 775, 781, 786, 810, 817, 820, 823, 850, 852, 853, 870, 889, 898, 900, 904, 911, 914, 920, 928, 929, 934, 936, 943, 957, 960, 975, 988, 990, 1009, 1018, 1045, 1056, 1057, 1071, 1090, 1094, 1097, 1105, 1106, 1115, 1121, 1123, 1160, 1170, 1171, 1193, 1194, 1198, 1201 1203, 1210, 1232, 1263, 1242, 1253, 1259, 1261, [illegible], 1296, 1308, 1331, 1348, 1381, 1446, 1465, 1476, 1482, [illegible], [illegible], 1522, 1544, 1547, 1550, 1562, 1587, 1604, 1661, 1665, 1674, 1696, 1699, 1703, 1709, 1717, 1722, 1738, 1760, 1768, 1788, 1808, 1816, 1823, 1825, 1841, 1845, 1856, 1871, 1873, 1880, 1882, 1883, 1928, 1935, 1947, 1948, 1951, 1957, 1963, 1990, 1999, 2009, 2014, 2041, 2096, 2131, 2144, 2149, 2171, 2175, 2176, 2179, 2187, 2191, 2218, 2223, 2237, 2244, 2246, 2250, 2253, 2257, 2259, 2265, 2267, 2269, 2289, 2295, 2308, 2320, 2322, 2351, 2358, 2392, 2396, 2408, 2419, 2429, 2445, 2482, 2489, 2496, 2499, 2511, 2521, 2537, 2556, 2580, 2590, 2593, 2634, 2644, 2654, 2678, 2708, 2731, 2735, 2740, 2750 2772, 2775.

Numeri dei 100 *Boni di* 3.*a categoria da L.* 500.

12, 37, 61, 72, 112, 124, 192, 199, 206, 214, 223, 230, 243, 250, 268, 278, 292, 300, 307, 310, 361, 364, 370, 373, 378, 394, 395, 431, 437, 440, 448, 461, 462, 484, 488, 489, 510, 517, 543, 546, 552, 556, 557, 570, 627, 635, 645, 663, 687, 694, 735, 740, 745, 755, 762, 782, 783, 785, 790, 791, 793, 803, 808, 814, 816, 827, 828, 832, 835, 840, 851, 362, 863, 868, 891, 899, 905, 919, 945, 953, 957, 958, 964, 976, 979, 1006, 1010, 1029, 1036, 1039, 1061, 1080, 1092, 1095, 1111, 1125, 1126, 1152, 1185, 1194.

Numeri dei 100 *Boni di* 4.*a categoria da L.* 1000.

2, 5, 39, 50, 64, 82, 87, 97, 109, 151, 152, 160, 167, 180, 185, 186, 195, 217, 219, 222, 230, 241, 245, 260, 287, 296, 331, 342, 343, 360, 362, 364, 394, 400, 417, 433, 451, 452, 482, 496, 506, 514, 527, 542, 546, 575, 581, 593, 594, 609, 629, 637, 640, 662, 673, 674, 679, 680, 705, 717, 718, 737, 754, 765, 783, 797, 811, 812, 814, 816, 820, 830, 837, 841, 844, 855, 862, 887, 889, 905, 906, 908, 927, 935, 940, 942, 953, 965, 972, 979, 987, 1006, 1019, 1077, 1081, 1106, 1112, 1138. 1151, 1183

I su descritti Boni cessano di fruttare con tutto febbraio 1862 a benefizio dei proprietari, ed il rimborso dei medesimi avrà luogo a cominciare dal 21 corrente, mediante il deposito dei Boni corredati dalle 7 cartelle (vaglia) dei semestri scadenti al 1° settembre 1862 sino a tutto il semestre al 1° settembre 1865.

Torino, il 1° marzo 1862.

Il capo della 3.ª *Divisione*
BISIÈ.

Il Direttore Generale
TROGLIA.

REALE ACCADEMIA DI AGRICOLTURA.

Programma delle lezioni d'Arboricoltura pratica a farsi nell'Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino, in ogni domenica.

Dal 9 marzo al 13 aprile = dalle ore 8 alle 9 antim.

Potatura da inverno per gli alberi da frutta a follicoli; e quindi per quelli da frutta a nocciolo -- Innesto a marza.

Dal 27 aprile al 25 maggio = dalle ore 7 alle 8 antim.

Potatura da estate, ossia taglio in verde; sfrondamento; mozzicatura; accecamento delle gemme.

Dal 27 luglio al 31 agosto = dalle ore 7 alle 8 antim.

Continuazione delle operazioni anzidette; palizzamento; innesto a gemma.

Il segretario dell'Accademia
PANIZZARDI.

FRANCIA

Dopo un discorso del signor de Royer, membro della Commissione, in difesa della redazione del paragrafo decimo dell'indirizzo relativo a Roma e all'Italia, e un discorso del signor Billault, ministro senza portafoglio, il quale espose la politica del governo, il Senato adottò nella tornata del 3 marzo per acclamazione il detto paragrafo e poco dopo con 124 contro 6 voti sopra 130 votanti il complesso dell'indirizzo.

Il sig. Billault respinge come troppo radicale la conclusione di S. A. I. il principe Napoleone e il suo discorso che può, dice la *Presse*, parere inconsistente nella sostanza è notevolissimo per la forma. Altrettanto fermo e decisivo quanto il principe Napoleone nelle sue accuse contro la Corte di Roma, il signor Billault è di una riserva estrema quando trattasi di conchiudere. Se però lo si legga attentamente si sente tosto che il discorso chiude più conseguenze di quel che ne svolga. Infatti egli adopera invano quando esposti i fatti passati e presenti s'arresta quasi spaventato delle conclusioni della sua requisitoria. Le conclusioni ne dimanano evidenti, necessarie, irresistibili. Dice anzitutto il ministro: « Le cose non possono durare a questo modo; i più grandi pericoli minacciano noi e con noi il governo pontificio. Or fa due giorni una manifestazione è avvenuta a Roma, sotto gli occhi dei nostri soldati, manifestazione silenziosa, ma importante. Nello stato in cui si trovano Roma e l'Italia l'insurrezione è certa. La si potrà negare, ma vi son tali fatti cui solo un governo in decadenza può non vedere. Per un governo che sa prevedere l'avvenire, la tiara non è protetta a Roma che dalla bandiera di Francia. Il governo temporale non è vitale. Se sgombriam Roma, questo governo cade. » Da queste premesse due fatti emergono incontestabili: l'odio delle popolazioni contro il governo pontificio e la condanna di questo governo pronunziata da tutta l'Europa.

Ma ad un'analisi del lungo discorso del sig. Billault, dal quale malgrado la fina abilità di linguaggio e le continue reticenze traspira pur di continuo la pazienza esausta e la stanchezza crediamo sia miglior consiglio preferire il riferirne qui testualmente l'ultima parte, come quella ove il ministro ha compendiato le idee del governo intorno alla quistione di Roma:

« L'illustre oratore (il ministro allude a S. A. I. il principe Napoleone) vi diceva: Colla Corte di Roma non v'è che un mezzo di ottenere: bisogna essere ardente, vigoroso, risoluto; bisogna metterla in faccia a difficoltà materiali.

Non andrò tanto lungi, quantunque tale consiglio trovisi frequentemente nelle nostre corrispondenze diplomatiche e sarà forse util cosa il praticarlo entro certi limiti.

Scorrendo tutta questa corrispondenza diplomatica, la quale ispira grande interesse e profonda tristezza ad un tempo, imperocchè nulla io conosca sì per l'uomo di Stato come pel cristiano di più triste che questo accecamento continuo, bene intenzionato senza dubbio ma pericolosissimo e apportatore delle più rovinose eventualità, io ho trovato nella parola di un Eminentissimo cardinale romano, perspicacissimo, rotto agli affari, eccellente apprezzatore dello spirito del suo governo, un passo che non mi sembra privo d'interesse dal punto di vista della condotta che noi debbiam tenere di presente.

In un dispaccio del 20 dicembre 1832 il signor di

APPENDICE

LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

dette

NEL R. ATENEO TORINESE

durante l'anno scolastico 1860-61.

Vol. primo.

(Torino, Tip. scolastica Seb. Franco e Figli)

Un tempo era uso inviolabile che chi volesse trattare di gravi ed importanti materie dovesse assumere uno stile pesante, una dizione cattedratica e guardarsi bene dal chiamare in soccorso delle sue argomentazioni la vivezza dell' eloquio, l' amenità della forma e le seduzioni dell'arte retorica. Ogni trattato di un ramo qualunque della scienza doveva venirci innanzi ispido e tremendo per un arido sussiego che disdegnava affatto il sorriso per preferirgli lo sbadiglio, a costo di passare per leggiero e ricevere la severa condanna di frivolo dalla gente grave che voleva inintelligibile ai profani la dottrina, riserbata mercè formole astruse al coraggio e alla pazienza degl'iniziati.

Ultimamente si venne a scoprire che anche i dettati della scienza potevano involgersi delle grazie di una forma accostevole e piacevole senza che ci perdessero nè della loro dignità nè della loro bontà, e l'intimo della sostanza cominciò a cercare d'attirare l'attenzione dello studioso con l'amenità della veste esteriore.

Il professore Boggio è di questo parere, e fa con ogni suo mezzo ad allettare col soave licore d'uno stile vivace i suoi giovani uditori a bere il sugo non amaro della dottrina cui ha per ufficio d' insegnar loro. Quindi egli non disdegna le digressioni dilettevoli e le frasi a effetto, insieme alle citazioni degli autori che hanno pertrattato la materia non si vergogna a spigolarne delle altre nei poeti, e si compiace d'adornare il suo stile dei fiori retorici dell'eloquenza, ed alcune volte persino delle ampollosità della declamazione. Ed io non gli do torto: e se quest'ultime vorrei forse non trovare nelle sue pagine, molto ne lo trovo commendevole pel facil brio onde torna amena il più spesso la dicitura del suo trattato.

Detto codesto della forma, veniamo alla sostanza, la quale si aggira pure circa uno dei più importanti argomenti che possano interessare la nostra politica società. Il governo rappresentativo ha dato sin adesso la più felice e la più pratica soluzione del gran problema posto all'umana associazione che consiste nel temperamento dialettico di questi due principii apparentemente contradditorii: *la libertà e l'autorità;* ha effettuato, val quanto dire, il difficile assunto d'ottenere la libertà nell'ordine, la maggiore scioltezza dell'individuo colla sicurezza sociale.

Il diritto costituzionale è pertanto quello che ha per iscopo di studiare i principii su cui poggia la sovranità, di ricercare i diritti ed i doveri vicendevoli dei governanti e dei governati; quindi non solo ha intima relazione con tutte le parti della scienza giuridica, di cui è ramo importantissimo, ma prendendo pure a considerare i progressi e i modi del diritto pubblico appo le varie nazioni, s'attiene altresì strettamente alle storiche discipline.

Il professor Boggio, comprendendolo appunto nel suo più vasto àmbito, si propose di considerare il diritto costituzionale sotto l'aspetto dommatico, storico, positivo e critico; esponendone anzitutto i principii razionali, esaminando quindi in iscorcio il loro sviluppo storico, non che il loro incarnarsi nelle principali *costituzioni* o *carte* che dir si vogliano, facendo poscia lo studio comparativo della legislazione patria e straniera, e terminando colla critica del diritto pubblico vigente appo noi.

Manda egli innanzi a mo' di prolegomeni una disquisizione intorno alla libertà, considerata come fattore d'indipendenza e causa del meravigliose risorgere della nostra Italia. Se a differenza dei precedenti l'attuale movimento ebbe un fortunato successo lo si deve allo spirito fecondatore della libertà, la quale, salvata e custodita con mille sacrifizi in Piemonte, qui rinnovò tutti gli ordini del civile consorzio; l'ordine intellettivo col diffondere l'istruzione, specialmente fra le inferiori classi del popolo; l'ordine economico; creando nuove sorgenti di ricchezza, da cui potesse il paese ricavare i mezzi a prepararsi a terribili e pur desiderate prove; l'ordine morale, inspirando nei cittadini il rispetto alle leggi, il sentimento del dovere politico, l'osservanza dei principii fondamentali del vivere sociale; ed infine l'ordine politico, facendo qui appuntare tutte le forze come tutte le volontà della divisa Italia, e quindi dandogli quell' autorità che lo fece rispettare e riconoscere, persino nel consorzio delle nazioni Europee, qual campione e vindice di tutto un popolo oppresso.

Notato come la libertà sia la condizione essenziale per ottenere l'indipendenza e, ottenutala, per mantenerla, l'autore esamina di essa le manifestazioni e lo svolgimento storico. Tra le varie forme dalla libertà rivestite attraverso i secoli, non una se ne affaccia che si possa addattare alle presenti condizioni d' Italia; non l' astratta libertà di Grecia e di Roma che sacrificava l' individuo allo Stato, che disconosceva i naturali diritti della umana personalità, che non ascoltava talvolta le più sante voci della natura; non la libertà turbolenta e fratricida che vivea nell'angusta cerchia dei Comuni nei tempi di mezzo; non quella sanguinaria baccante che tra i supplizi

Saint-Aulaire, nostro ambasciatore, riferiva un colloquio da lui avuto con S. Em. il cardinale Bernetti, allora ministro dirigente della politica pontificia. Trattavasi di quell'eterna quistione delle Legazioni, di quel paese continuamente sottratto al dominio del Papa dall'insurrezione e continuamente restituito dalle baionette austriache all'autorità pontificia. L'Europa e singolarmente la Francia instavano perchè si facesse cessare quel pericoloso stato di cose mediante alcune concessioni.

« Il cardinale, dice il signor di Saint-Aulaire, esprimendosi con più d'abbandono che non sia uso di fare, m'ha risposto sottosopra in questi termini: È mia opinione personale che *questa secolarizzazione è inevitabile;* essa si farà un po' più tosto o un po' più tardi; ma il Papa non la pronunzierà mai e avrà ragione:

« 1. Perchè non gli conviene assumere sopra di sè i rancori cui susciterà un'esistenza rovinosa e umiliante pei cardinali;

« 2. Perchè tale provvidenza proclamata spontaneamente dal Papa ha per conseguenza prossima la distruzione totale del governo ecclesiastico; se è il voto del popolo che spinge oggi la prelatura fuori delle Legazioni, lo stesso voto si esprimerà domani nelle Marche con non minor violenza e posdomani nell'Umbria. Perchè mai rifiuterà egli il Papa agli uni ciò che avrà conceduto agli altri? La condizione sarà migliore cedendo alle grandi potenze. Offeso da esse nei dritti di sovrano indipendente, non avrà almeno dato a'suoi popoli una prova incoraggiante di debolezza. Più gli giova *rassegnarsi alla volontà formalmente espressa dell'Europa* che confessarsi vinto da' suoi sudditi e lasciarsi strappare una concessione più fatale ancora per le sue conseguenze che per se medesima ».

In altri termini la politica del cardinale Bernetti, la quale è quella appunto della Corte di Roma, in faccia alle necessità inevitabili si riduceva a queste parole caratteristiche, trasmesse da un uomo insigne: « Non offrire, non accettare, ma subire ». Noi non vogliamo andare sino a questo punto. Indicheremo, non la forza, ma la ragione, ma le esigenze del più semplice buon senso.

Ma in queste delicate negoziazioni ciò che sopra ogni altra cosa ci abbisogna si è che altri ci sappia forti, risoluti e uniti. In questa occorrenza abbiate per certo che l'assenso netto e positivo di un grande Corpo qual è il Senato dove si sa che le idee religiose hanno tanta potenza, avrà grande influenza sugli spiriti della Corte pontificia. Abbiate per certo che quando si saprà bene a Roma che il Senato come l'Imperatore, come il Corpo legislativo, come tutta la Francia cattolica, tenendo gli occhi più aperti che non pare si tengano nella sfera temporale a Roma, veggono i rischi e i pericoli e supplicano il Santo Padre di voler comprendere che l'immobilità, la quale è la forza della religione, è la perdita delle corone; che bisogna assolutamente sapere, nel dominio temporale, avere lo spirito di transazione e di conciliazione cui impongono le necessità temporali: sarà questo un fatto di momento e che può essere sullo spirito del Santo Padre di grande autorità (benissimo! benissimo!)

Vi si diceva l'altro giorno: La quistione è matura, bisogna risolverla, superarla e sapere ciò che volete. Or bene il governo dell'Imperatore sa ottimamente ciò che vuole e nel tempo stesso ciò che non vuole.

Esso lo ha detto e lo ripete. Non vuole reazioni che invadendo le provincie rivoltate le rendessero piedi e mani legate al Santo Padre. Non vuole lo sgombro che abbandonerebbe Roma alla rivoluzione, produrrebbe la caduta della potenza pontificia e cagionerebbe in tutta la cattolicità turbamento profondo. Esso intende di conciliare i due estremi. Non vuole sacrificare nè l'uno nè l'altro dei due principii fondamentali per la politica della Francia.

Vuole che da una parte l'Italia la quale gli deve tutto e dall'altra il Papa che gli deve molto, e ancor più la religione della quale è il capo, comprendano le necessità delle rispettive loro condizioni. Spera nella forza del senso comune; non dispera della ragione umana e non dispera d'indurre la Francia, l'Europa, il mondo cattolico a comprendere tali necessità. Discussioni tali qual è quella che stiamo per chiudere portano molto innanzi la situazione. In mezzo alle esagerazioni e alle ipotesi estreme la ragione fa la sua via. La prudenza dell'Imperatore, la sua calma, la sua perfetta benevolenza, la sua irremovibile volontà di assicurare egualmente e l'independenza del Papa e la grandezza dell'Italia finiranno per dar forza a' suoi consigli.

Non esitate a dir chiaramente il vostro pensiero qual è conseguato nell'indirizzo, non prendete per un difetto di rispetto ciò che è l'espressione leale dei vostri sentimenti politici (Viva approvazione).

Non è questa la prima volta che un sovrano (voi lo siete nella sfera costituzionale dei vostri diritti) ha espresso chiaramente al Santo Padre apprezzazioni sincere ed utili consigli. Tra i re dell'antica monarchia uno dei più grandi, Luigi XIV, gli parlò qualche volta un linguaggio energico. Il più santo dei nostri re, San Luigi, sapeva pure all'occorrenza parlargli con vigorosa franchezza.

Non confondete dunque, lo ripeto, il silenzio col rispetto; la sottomissione spirituale col sacrifizio della quistione temporale. Rendete a questo sovrano, che voi venerate a doppio titolo, l'immenso servigio di dirgli rispettosamente la verità, mostrategli il pericolo che lo minaccia, fategli vedere i pericoli che possono finire di fargli perdere il possesso temporale. In mezzo a tutte queste passioni, a tutte queste eccitazioni, l'Imperatore è risoluto di tener ferma la bandiera della moderazione e della conciliazione. Credetelo bene, fa d'uopo di maggior fermezza ed energia per questa lunga pazienza, che per gittarsi a capo chino nella risoluzione estrema (Benissimo! benissimo!).

Aiutatelo, sostenetelo, e non scindetevi nella votazione vostra. Dopo le spiegazioni scambiate egli è cosa provata che noi vogliamo il mantenimento, l'indipendenza della Santa Sede. Per contribuirvi parlatene a noi il chiaro ed energico linguaggio della grande politica. Vi va di mezzo la pace della cattolicità e quella pure delle coscienze. Ancora una volta, il vostro linguaggio vero, ma ristretto alle cose del dominio temporale, non porta detrimento alcuno alla vostra affezione pel Padre comune dei fedeli, ma date al suo governo temporale consigli salutari.

Sotto questa ispirazione votate tutti insieme questo paragrafo dell'indirizzo, e ponete ben mente che il vostro voto agirà in modo efficace sulle difficoltà temporali della situazione.

ALEMAGNA

Scrivono da Berlino 28 febbraio all'*Indép. Belge*:

Duolmi di dovervi annunziare che un conflitto minaccia di prodursi tra il ministero e la Camera dei rappresentanti per la quistione alemanna. La Sottocommissione della Commissione incaricata di presentare una relazione sulle varie mozioni relative a questa faccenda era caduta d'accordo per proporre alla Commissione le tre risoluzioni seguenti:

« La Camera dei rappresentanti giudica necessario:

« 1. Che stante l'urgenza della riforma della costituzione federale tedesca, un vincolo federale indissolubile sia mantenuto fra il territorio federale dell'Austria e il resto dell'Alemagna;

« 2. Che in questa confederazione più larga la Prussia e gli altri Stati alemanni, senza pregiudizio della loro indipendenza interna, formino un'alleanza ristretta per gli affari militari, diplomatici e commerciali, nella quale la Corona di Prussia eserciterebbe il governo federale unitario, mentre una rappresentanza nazionale comune coopererebbe alla legislazione ed eserciterebbe il sindacato costituzionale del governo federale;

« 3. Che il governo del re, nella piena coscienza della sua missione alemanna, proclami francamente tale ordinamento dello Stato federale come fine della sua politica e si adoperi anzitutto ad ottenere la sua attuazione per mezzo di alleanza cogli Stati alemanni. »

Tale è la risoluzione proposta dalla Commissione.

I vostri lettori ricordano la dichiarazione fatta alla Commissione dal ministro degli affari esteri, da me analizzatavi ieri l'altro. Quella dichiarazione partiva dal diritto positivo e dall'art. 11 dell'atto federale alemanno. La Commissione aveva lasciato in disparte la menzione espressa dell'art. 11 contenuta nella proposta del partito liberale; ma aveva egualmente evitato di fare allusione al vizio d'illegalità di cui è magagnata l'esistenza della Dieta germanica, come aveva proposto il partito progressista.

Ieri il governo era rappresentato nella Commissione dal consigliere di legazione Hepke. Il quale dichiarò che il governo non potrebbe aderire nè alla risoluzione adottata, nè alle considerazioni che la precedono.

La *Gazzetta universale prussiana* riproduce questa sera il testo della dichiarazione stata fatta dal commissario del governo. Essa è conforme all'analisi che ne diedero i giornali. Questo solo se ne può indurre chè il difetto di menzione dell'art. 11 e l'indicazione precisa dei limiti assegnati all'unione ristretta che tratterebbesi di costituire e che il governo voleva riservare ad ulteriore accordo, hanno motivato la dichiarazione del ministero. Non occorre di dirvi che essa ha prodotto vivissima impressione, di cui indovinate l'indole, e nella Commissione e nel pubblico, e che non potrà a meno di crescere in mezzo alla discussione pubblica.

Stante questa dichiarazione la Commissione ha chiarito che non potrebbe in questa quistione ottenersi un accordo col governo. Ella aggiunse dunque ai considerando un passo dove è detto: « che la Confederazione attuale, stante l'impotenza della Dieta federale che non esiste più in dritto, manca di qualsiasi organo efficace. » Poi al paragrafo 2.o della risoluzione che ho citato più sopra aggiunse queste parole: « nella quale (unione ristretta) la Corona di Prussia eserciterà il governo federale unitario, mentre una rappresentanza comune parlamentare darà le guarentigie indispensabili per la libertà e pel dritto del popolo alemanno ».

Annunziasi inoltre che la proposta relativa al riconoscimento dell'Italia è stata adottata nella Commissione all'unanimità meno un solo voto ultramontano. Il governo ha dichiarato che doveva evitare qualsiasi partecipazione alle deliberazioni della Camera per la ragione che tale proposta implicherebbe il dritto di esercitare un'influenza sulle quistioni pendenti della politica europea.

I giornali officiosi degli Stati medii annunziano che un accordo sarebbe già fin d'ora intervenuto fra l'Austria, la Prussia e i governi alemanni intorno alla quistione dell'Assia Elettorale. Questa notizia è prematura. L'Austria instava per l'adozione del sistema delle due Camere, cosa contraria alla costituzione del 1831, e la Prussia aveva declinato siffatta proposta. Non pare che il governo di Vienna abbia fin qui nulla conceduto su questo primo punto in modo officiale. Supponendo che l'Austria faccia questa concessione, resterà la spinosa quistione della legge elettorale del 1819. Questa faccenda è dunque lungi dall'essere sbrigata.

AUSTRIA

La Giunta incaricata di compilare una legge sulle relazioni della Chiesa e dello Stato terminò il suo lavoro e presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge di cui diamo il testo. La Giunta dichiara che adotta i principii generali della relazione del signor Muhlfeld, ma che il relatore solo è risponsabile degli svolgimenti particolari contenuti nel suo lavoro.

PRINCIPII GENERALI (1.a sezione).

CAPO I. — *Libertà religiosa.*

Art. 1. È guarentita a ciascuno la piena libertà di confessione e di coscienza, e l'esercizio domestico della sua religione.

CAPO II. — *Scelta della religione.*

Art. 2. Ciascuno può scegliere la sua fede secondo il proprio e libero convincimento. Tuttavia colui che sceglie deve aver raggiunta l'età richiesta e non deve trovarsi, al momento della scelta, in uno stato di spirito o di sentimento che escluda il convincimento libero e proprio.

Art. 3. L'età richiesta per la scelta di una confessione religiosa è stabilita pei due sessi a 18 anni compiuti.

CAPO III — *Religione dei figli.*

Art. 4. Pei figli, finchè non hanno raggiunto l'età richiesta per scegliere una fede religiosa, la fede a cui appartengono e in cui saranno allevati ed istrutti sarà determinata dalle regole poste nel seguente articolo:

Art. 5. Quando i parenti appartengono alla stessa religione, sarà questa altresì quella dei loro figli legittimi e dei figli assimilati ai legittimi. Nel caso che i parenti appartengano a due religioni diverse, la religione dei figli sarà determinata anzitutto dalle relative convenzioni legali stipulate fra i parenti. In mancanza di relativa convenzione la determinazione della religione dei figli spetta al padre e quella delle figlie alla madre. Del resto questa determinazione fa parte del diritto di educazione e colui che possiede questo diritto sopra un figlio ha altresì il diritto di determinarne la religione.

Art 6. La religione determinata per un figlio, giusta l'articolo precedente, non può essere cangiata finchè il figlio scelga un'altra religione esso stesso.

Art. 7. I parenti e i tutori, e i servi della religione sono responsabili dell'esatto adempimento delle precedenti prescrizioni. Nel caso in cui queste prescrizioni fossero violate, i parenti più prossimi e i superiori delle chiese e delle società religiose hanno diritto d'invocare il ricorso delle autorità che avranno ad esaminare l'affare, e far rispettare la legge.

Art. 8. Tostochè un figlio avrà aggiunta l'età richiesta per la scelta di una religione, l'autorità dovrà proteggerlo nel godimento di quella libertà.

CAPO IV. — *Indipendenza dei diritti civili e politici dalla confessione religiosa.*

Art. 9. Il godimento dei diritti civili e politici non dipende dalla confessione religiosa, e non può soggiacere a restrizione in conseguenza di tale confessione. Nessuna confessione religiosa può dispensare dall'adempimento dei doveri pubblici.

Art. 10. La differenza di religione non costituisce un impedimento civile di matrimonio.

Art. 11. La differenza di religione tra i figli e i loro parenti, o le persone che li educano non toglie a queste i diritti che loro competono per l'educazione.

Art. 12. Ognuno può, senza differenza di religione, soggiornare nei diversi paesi della monarchia, domiciliarvisi, esercitarvi una professione e ottenere il diritto di borghesia in un comune. Ognuno è capace pure, senza riguardo alla sua religione, di acquistare nei diversi paesi la possessione e la proprietà di beni mobili ed immobili e di tutti i diritti annessi.

Art. 13. I seguaci delle diverse religioni sono egualmente ammissibili in diritto a tutte le dignità, funzioni e impieghi pubblici.

Art. 14. Sarà dato da ciascuno il giuramento senza riguardo alla sua confessione religiosa colla formola: « Così Iddio m'aiuti ». Coloro cui la religione non permette di dar giuramento in genere, dovranno confermare la loro assicurazione dando la mano, il che produrrà lo stesso effetto.

DELLE CHIESE E DELLE SOCIETÀ RELIGIOSE.

(2.a sezione)

1. Sotto-sezione. — *Del riconoscimento.*

Art. 15. Ogni società religiosa deve, per avere una esistenza legale e godere dei diritti accordati dalla presente legge, essere riconosciuta legalmente.

Art. 16. È guarentita ai cittadini la libertà di riunirsi in società religiosa sotto la condizione del riconoscimento legale.

Art. 17. Il riconoscimento legale può essere negato o ritirato ad una società religiosa. Se e in quanto la dottrina, l'ordinamento o il culto di questa società paiono nocevoli o pericolosi pel bene pubblico.

2. Sotto-sezione — *Dritti ed obbligazioni.*

CAPO I. — *In genere.*

Art. 18. Ogni chiesa o società religiosa ha diritto di esercere pubblicamente il suo culto sotto riserva tuttavia delle provvisioni necessarie per assicurare l'ordine e la tranquillità pubblica.

Art. 19. Lo Stato non eserce influenza sugli oggetti di una religione i quali non concernono che la fede e la coscienza, sotto riserva del rifiuto o del ritiro del riconoscimento di una chiesa o di una società religiosa, prevista dall'art. 17.

Art. 20. Le chiese e le società religiose regolano ed amministrano esse stesse i loro affari e restano in possesso e godimento degli stabilimenti, fondazioni e fondi destinati al loro culto e al loro scopo d'istruzione e di beneficenza.

Art. 21. Le chiese e le società religiose sono sottomesse alle leggi penali generali.

Art. 22. Lo Stato ha diritto altresì di fare prescrizioni riguardanti gli affari religiosi, in quanto concernono interssi pubblici o si trovano collegati ad istituzioni del diritto civile.

Art. 23. La legge accorda un diritto eguale a tutte le chiese e società religiose. Non avvi religione privilegiata per lo Stato.

Art. 24. La credenza, il culto e le istituzioni di ogni chiesa e società religiosa, e i loro superiori e servi nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alla stessa protezione contro il disprezzo e l'insulto e pel mantenimento della considerazione e del rispetto loro dovuto. Sono determinate dalla legge penale la natura e l'estensione di tale protezione. Dovrà cessare la protezione particolare accordata ad una sola religione.

Art. 25. Le chiese e società religiose godono fuori dei diritti che appartengono alle società e corporazioni e sono tenute agli stessi obblighi. Le relazioni fra le diverse chiese e società religiose dovranno essere giudicate e trattate giusta le leggi civili relative a tale materia.

CAPO II. — *In particolare.*

TITOLO 1. — *Relazioni coi poteri pubblici.*

Art. 26. Le relazioni tra i superiori di una chiesa o di una società religiosa hanno luogo senza impedimento. La pubblicazione delle loro prescrizioni non è sottoposta che alle restrizioni imposte a tutte le altre pubblicazioni. Tuttavia le prescrizioni generali che un potere

---

della rivoluzione francese, abusando del santo nome di libertà, chiamò su questa le immeritate maledizioni di tante anime oneste e generose; non la casalinga ad egoistica libertà che, inconscia quasi di se medesima vegeta in montagnose regioni prive d'ogni forza come d'ogni autorità; non la sconfinata e licenziosa che strepita al di là dei mari, dove le odierne lotte civili offuscano di troppo le glorie di quella giovane democrazia; nè finalmente quella che ben può formare il vanto del popolo britannico, ma che pure non è tale da acconciarsi ai costumi ed ai bisogni d'un altro popolo.

Qual è dunque la libertà che si deve accogliere per base della nostra vita pubblica? Quella, si risponde, che ha per condizione essenziale e per fondamento l'uguaglianza dei cittadini, quell'uguaglianza non assoluta, non materiale, ma dei diritti in ogni umana personalità; la qual uguaglianza ignota all'antica civiltà, proclamata primamente dall'Evangelio, ma calpestata pur tuttavia e disconosciuta quasi sempre, appena ai dì nostri comincia ad essere posta in atto.

Quest'uguaglianza di diritto fra gli uomini si deduce dalla comune loro origine, dal comune loro destino, dall'idoneità delle loro facoltà, da cui nasce l'identità del loro scopo supremo, che è il perfezionamento indefinito e omnicomprensivo di sè medesimi, della schiatta umana; il quale scopo, non potendosi raggiungere che nel civile consorzio, debbe avere per istromento e per mezzo la libertà, ossia l'osservanza spontanea della legge e del dovere: in una parola l'uguaglianza giuridica degli uomini ci viene affermata dalla religione insieme e dalla filosofia.

Ma la libertà è limitata in sè medesima dal proprio fine, che non può essere altro che il perfezionamento umano, limitata inoltre nel suo esercizio dal rispetto necessario pei diritti altrui, che vogliono essere attuati senza ostacolo; dal che deriva la necessità d'un potere sociale che vigili affinchè l'uso della libertà non vada contro al fine di essa, non si travolga ad offesa dei diritti individuali e sociali. Questo potere incarna e rappresenta l'altro dei due principii fra cui deve camminare nel loro pieno accordo l'umana associazione, val quanto dire l'autorità. Quindi errarono quei pubblicisti che di questi due principii fecero due accaniti nemici, di cui l'uno tendesse e dovesse sempre tendere ad escludere e soprammontare l'altro a seconda, mentre il *desideratum* della formola politica sta invece nell'armonizzare e cospirare di essi ad uno scopo comune. Quindi l'autorità è indispensabile condizione al retto esercizio e al regolato sviluppo della libertà, e queste due grandi idee hanno da porgersi vicendevole aiuto, contemperandosi a tutela dei singoli, a sostegno di tutta la civile comunanza.

Dalle varie combinazioni di questi due principii nascono le varie foggie di governo più felici e più acconcie a misura che si accostano al temperamento più giusto possibile dell'uno coll'altro, meno a seconda che l'uno per l'altro sacrificano e disconoscono: l'anarchia ed il dispotismo, la repubblica e la monarchia, e il governo rappresentativo nelle molteplici loro manifestazioni sono effetto della esclusiva prevalenza di questo o di quello, ovvero del ragionevole contemperamento di quei due principii.

Procedendo poscia il nostro autore ad investigare il sistema da tenersi nello studio della libertà, si trova egli a fronte le due scuole, storica e dommatica; ed egli confuta e ripudia i pronunziati della prima, figliati dalla panteistica filosofia germanica, ed aventi per indeclinabile conseguenza di rendere l'uomo schiavo di leggi ineluttabili e fatali, giacchè, dicendo ogni cosa necessariamente esistente, si confonde ogni idea di bene e di male, si cancellano sin le vestigia della umana responsabilità, si perviene sino ad una funesta indifferenza pel vizio e per la virtù.

Dai principii per contro della scuola dommatica l'autore prende le mosse per una duplice dimostrazione dell'umana libertà, l'una dedotta dalla considerazione che la divina sapienza, creando l'uomo ragionevole e perfettibile, non poteva negargli i mezzi di esplicare le sue facoltà; l'altra dedotta dall'esperienza e dalla ragione, le quali, indipendentemente da ogni pensiero di sovranaturalismo, ci attestano come i precetti della morale non si possano scompagnare dal concetto di libertà, e ci provano concordi la realtà dell'umano progresso, che non può avere origine e vita dove la libertà viene negata e calpestata dalla forza.

Stabilito così l'oggetto dello studio costituzionale (il contemperamento dell'autorità e della libertà) infatti si domanda se esista veramente una scienza del diritto costituzionale, se cioè vi siano principii inconcussi ed assoluti su cui poggiare la base e l'assetto della società; imperocchè in mancanza di codesto le civili associazioni sarebbero preda di forze ignote e irresistibili, e ondeggerebbero di continuo, senza norma che del caso, fra il violento imperio dei potenti ed il vario capriccio del mobile volgo. E tale appunto sembra a prima giunta la conclusione a cui debba condurre la storia, che narra le immense trasformazioni per cui passarono il principio di libertà e d'autorità, dalla democrazia greca a quella d'America, dal dispotismo orientale e dalla podestà pontificale che vorrebbe imperare sui corpi come sull'anime fino al limitato e definito potere di un re costituzionale.

autorizzato a fare prescrizioni simili in una società religiosa intorno alla dottrina, all'ordinamento od al culto, devono essere comunicate in copia autentica all'autorità pubblica al momento della loro pubblicazione.

Art. 27. Per ogni chiesa e società religiosa la creazione, modificazione, o soppressione di funzioni implicanti cura d'animo di grado superiore od interiore, la fissazione delle loro circoscrizioni e divisioni e suddivisioni sono sottomesse al consenso dello Stato.

Art. 28. Le assemblee di superiori o ministri di una chiesa o società religiosa che non sono tenute regolarmente per gli affari ordinarii devono essere notificate al governo almeno tre giorni prima della riunione, abbiano luogo coll'assistenza d'altre persone appartenenti alla società religiosa, o senza. Dovranno essere comunicate per iscritto al governo le risoluzioni di una tale assemblea.

Art. 29. Il governo quando si accorge che in una chiesa o società religiosa accaddero abusi o disordini ha il diritto di provocare delle assemblee dei preposti o ministri della società religiosa, coll'assistenza di altre persone appartenenti a tale società o senza, collo scopo del ristabilimento dell'unione e dell'ordine sotto la sua protezione, senza mischiarsi tuttavia in oggetti appartenenti alla dottrina religiosa.

Art. 30. Il principe possiede, sulla nomina, elezione e proposta a funzionari in una chiesa o società religiosa i diritti che i regolamenti di questa società gli concedono e gli sono accordati specialmente giusta questi regolamenti.

Art. 31. Tutti i preposti e ministri di una chiesa o società religiosa debbono, prima di entrare in uffizio, giurare di essere fedeli all'imperatore, di ubbidirgli, di osservare esattamente le leggi e compiere coscienziosamente i loro doveri.

Art. 32. Il potere appartenente, ai termini dei regolamenti di una chiesa o società religiosa, ai superiori o ministri di questa società, compresa la giurisdizione penale, sarà esercitato da essi in modo indipendente giusta questi regolamenti. L'esecuzione forzata dei giudizi e disposizioni rese a questo scopo non avrà luogo tuttavia che per l'organo dell'autorità temporale che non si eserceră che con prova della regolarità della processura.

Art. 33. Lo Stato ha potere di determinare per legge quando il preposto o ministro di una chiesa o società religiosa debba essere allontanato dal suo posto per motivo d'interesse pubblico e il governo ha diritto di spiegar questa legge nei casi particolari.

Art. 34. I preposti o ministri di una chiesa o società religiosa hanno gli stessi diritti e doveri che gli altri cittadini sotto il rapporto civile e politico. Sono sottomessi, come questi, alle leggi civili e penali ed alle autorità e tribunali dello Stato.

Art. 35. In quanto trattasi per una solennità del culto esterno, del luogo, del tempo e del numero, lo Stato può ordinare provvisioni ristrettive.

Art. 36. Appartiene altresì allo Stato, pei bisogni religiosi dei cittadini o per altro interesse pubblico, l'imporre ai preposti e ministri delle chiese o società religiose obbligazioni relative alle solennità del culto esterno nel senso indicato sopra.

Art. 37. Le assemblee pubbliche e processioni religiose, quando sono straordinarie, devono essere notificate tre giorni prima alle autorità incaricate del mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica dei distretti ov' esse debbono aver luogo e queste autorità possono proibirle per motivi d'interesse pubblico.

Art. 38. Sono vietate le adunanze segrete per celebrare un culto.

Art 39. In quanto la sicurezza pubblica e le esigenze della giustizia lo permettono, è accordata egualmente l'immunità alle chiese e case di preghiera di tutte le chiese e società religiose.

Art. 40. Gli stabilimenti religiosi, i cui membri convivono in virtù di voti solenni, giusta una regola determinata sotto una stessa direzione superiore, devono essere autorizzati dallo Stato. È necessario il consenso dello Stato per la creazione dello stabilimento, per l'approvazione della regola e prescrizione di esso e per la modificazione di queste. Lo Stato può altresì, in virtù del suo diritto di autorizzazione, sopprimere degli stabilimenti di questo genere esistenti, dal momento che divengono nocevoli o pericolosi per lo Stato.

Art. 41. La formazione di comunità particolari nelle chiese e società religiose non può aver luogo che con autorizzazione del governo. La condizione richiesta per tale autorizzazione è che i membri di queste comunità posseggano i mezzi necessari pel mantenimento dei ministri della religione, l'erezione e conservazione degli edifici religiosi, e per le spese del culto, o possano procacciarseli in via legale.

Art. 42. Sono sottomesse alle leggi generali sulle associazioni le altre associazioni in una chiesa o società religiosa.

Art. 43. L'influenza di ogni chiesa o società religiosa nelle scuole è limitata all'istruzione concernente la religione: l'alta sorveglianza dello Stato si esercita sull'istruzione ed educazione religiosa.

Art. 44. Lo Stato ha la facoltà, segnatamente nell'esercizio di questo diritto di alta sorveglianza, di fare provvisioni relative ai ministri della religione per ciò che concerne gli stabilimenti di educazione, e d'invigilare sull'esecuzione.

Art. 45. Non può sussistere censura di una chiesa o società religiosa qualunque concernente i libri od altri scritti. Solo la legge dello Stato sulla stampa ha il suo pieno effetto per le opere della stampa il cui oggetto è religioso.

Art. 46. La legislazione relativa al matrimonio ed agli sponsali non spetta che allo Stato, in quanto trattasi della validità ed effetti civili di tali contratti, e si esercita a tale effetto la giurisdizione per tribunali secolari. Affinchè un matrimonio sia civilmente valido bisogna che i fidanzati abbiano dichiarato il loro consenso nanti il ministro del culto ordinario di uno dei due. Se tuttavia il ministro ricusa di ricevere questa dichiarazione per un motivo non fondato sul diritto civile, i fidanzati avranno facoltà di contrarre validamente matrimonio nanti l'autorità civile.

Art. 47. Sarà convalidata la legislazione attuale sul matrimonio.

Art. 48. La giurisdizione dei tribunali matrimoniali ecclesiastici passerà ai tribunali secolari in un tempo che verrà ulteriormeete determinato.

Art. 49. Il municipio è incaricato di disporre de'cimiteri, e il sotterramento dev'essere regolato per le leggi dello Stato. Ogni chiesa e società religiosa si limiterà a regolare giusta i suoi precetti le cerimonie del culto per le esequie.

Art. 50. I registri dello stato civile (nascite, matrimonii e morti) saranno tenuti dai ministri del culto, o da ufficiali istituiti dallo Stato giusta le sue prescrizioni, a suo nome e in virtù del suo mandato.

Art. 51. Le chiese e società religiose non sono sottomesse a restrizioni particolari per parte dello Stato in ciò che concerne l'acquisto e la disposizione dei beni e proprietà.

Art. 52. La proprietà e rendita delle comunità religiose godono degli stessi diritti e sono sottomesse agli stessi carichi che le altre.

Art. 53. I fondi religiosi sussistenti in diversi Stati devono essere resi alle chiese i cui beni servirono a comporli, e fino allora le loro rendite saranno impiegate a profitto di queste chiese. Lo stesso principio si applica alla proprietà ecclesiastica che fu unita ai fondi di studio di diversi paesi.

Art. 54. Quando delle chiese o comunità religiose non posseggono, nè per fondazioni od altre proprietà, nè per contribuzioni volontarie, i mezzi sufficienti per sopperire ai bisogni del loro culto e che impongono per questo scopo ai loro membri contribuzioni o prestazioni con qualunque denominazione, le prescrizioni di questo genere dovranno essere autorizzate dallo Stato. E similmente non si potrà esigere dai fedeli di una chiesa o socetà religiosa, per gli uffizi religiosi o funzioni dei preposti o ministri del culto, dritti o canoni senza approvazione dello Stato. Il soddisfacimento forzato delle prestazioni legalmente stabilite dovrà cercarsi dall'autorità secolare, a cui si dovrà provare che si sono compiute le condizioni legali prescritte.

Art. 55. Le decime o canoni a cui hanno ancora diritto i preposti o ministri di una chiesa o società religiosa e che formeranno un carico fondiario dovranno essere aboliti con indennità, giusta le prescrizioni della legge sul riscatto dei carichi fondiarii. Per le decime abolite, ma per cui non fu pagata indennità, dovrà questa essere pagata sussidiariamente giusta gli stessi principii.

Art. 56. In caso di necessità le chiese e società religiose hanno un diritto eguale ad un soccorso dello Stato pel mantenimento dei loro ministeri, l'erezione e conservazione degli edifizii religiosi, ecc. Questo soccorso può non essere loro accordato dallo Stato che a certe determinate condizioni.

Art. 57. Le chiese e società relegiose non hanno altro diritto, in caso di morte dei loro preposti o ministri, sui beni di questi che quelli i quali possano loro appartenere giusta il diritto civile e le disposizioni legali dei morti.

Art. 58. Finchè il potere dei preposti o ministri di una chiesa non oltrepassi i limiti delle loro attribuzioni, questa può invocare contro ogni violazione de'suoi diritti e delle sue leggi la protezione del potere pubblico, che non può venir loro negata. Ma i membri di una chiesa o di una società religiosa e parimenti i ministri subordinati possono egualmente invocare la protezione del potere pubblico, che non può essere loro negata, nel caso che il potere ecclesiastico preposto leda l'ordine stabilito in questa chiesa o società religiosa.

TITOLO II. — *Relazioni coi fedeli.*

Art. 59. Il potere e le attribuzioni dei preposti o ministri di una chiesa o società religiosa verso de' suoi membri, come i doveri di questi verso essa sono determinati in genere dalle prescrizioni di questa chiesa stessa o società. Si osserveranno tuttavia le restrizioni contenute nel seguente articolo.

Art. 60. Nessuna persona appartenente ad una chiesa o religione potrà esser obbligata dai preposti o ministri di questa società ad un atto di culto o ad osservare le feste o giorni di riposo soliti in quella società. Tuttavia non le è permesso di turbare il servizio divino colla sua condotta, nè di contravvenire al rispetto che una chiesa o società religiosa può esigere da chicchessia nell'esercizio degli atti e costumi religiosi.

Art. 61. La giurisdizione che preposti o servi di una chiesa o società religiosa hanno, giusta i precetti di questa, su coloro che le appartengono, dev'essere ristretta alle cose puramente religiose, cioè agli affari di fede e di coscienza e all'adempimento dei doveri religiosi della comunità giusta la dottrina ed ordinamento di questa.

Art. 62. Il potere penale dei preposti o ministri di una chiesa o società religiosa sui membri di questa società, non può consistere che nella pena della privazione di vantaggi religiosi e di dritti competenti ai membri della comunità, fino alla pena d'essere escluso da questa inclusive.

Art. 63. Solo nel caso che le chiese e società religiose non posseggano per fondazioni od altre proprietà e contribuzioni convenzionali o volontarie, i mezzi di sopperire ai bisogni del loro culto, possono esse imporre ai loro membri delle contribuzioni o prestazioni a questo scopo. Nessuno sarà tenuto a pagare tali contribuzioni se lo Stato non le autorizzò giusta l'art. 51. Dicasi lo stesso de'canoni dovuti a'ministri per uffizii del culto.

TITOLO III. — *Relazioni coi membri di un'altra società religiosa.*

Art. 64. Le chiese e società religiose che esistono nello Stato, si devono scambievolmente un rispetto eguale, contro il rifiuto del quale sarà invocata la protezione dell'autorità. Non potrà esser negata tale protezione, ma niuno può farsi diritto da sè

Art. 65. Ogni chiesa o società religiosa può chiedere di non essere turbata ne'suoi atti religiosi dai membri di un'altra società.

Art. 66. I membri di una chiesa o società religiosa non possono essere obbligati a prender parte al culto di un'altra. Nessuna confessione religiosa è tenuta allo sciopro nei giorni di riposo particolare e feste di un'altra, ma è libera di esercere la sua professione e vacare a' suoi affari in questi giorni, come negli altri, colla restrizione tuttavia contenuta nell'art. 60.

Art. 67. I membri di una chiesa o società religiosa non possono mai essere obbligati a contribuire alle spese del culto e degli stabilimenti d'istruzione e beneficenza di un'altra.

Art. 68. È sempre libero a ciascuno di passare da una società religiosa all'altra; ma se ne dovrà fare la dichiarazione al preposto o ministro competente della società in cui s'entra e di quella che si lascia.

Art. 69. Nessun partito religioso può indurre colla forza o l'astuzia i membri dell'altro a passare nel suo.

Art. 70. Il cambiamento di religione pone fine a tutti i diritti della società religiosa verso il membro che ne esce e reciprocamente.

Art. 71. Non si potranno applicare le disposizioni delle leggi anteriori contrarie ai principii e prescrizioni prefate, quale che sia la base su cui esse si fondino e la forma sotto cui furono rese nei regni e paesi per cui fu pubblicata la presente legge (*Gazzetta di Vienna*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 7 MARZO 1862

Le notizie di Milano recano che il Re continua ad essere da quella popolazione festeggiato colle più liete testimonianze di affetto e di devozione.

S. M. recatasi ieri l'altro al Corso vi fu accolta da vivissimi e unanimi applausi, e quando la stessa sera si portò, accompagnato da numeroso corteo, in gran gala al Teatro della Scala, entusiastiche e generali acclamazioni salutarono il Re d'Italia al suo apparire e nel partirne.

Prima di recarsi a teatro S. M. tenne convito a Corte al quale intervenne il Corpo diplomatico andato a Milano ad ossequiare il Re.

Ieri S. M. andò a cacciare nella Villa Reale di Monza.

Leggesi nel *Moniteur universel* del 5:

L'Imperatore che non cessò mai d'essere sollecito per la difficile condizione degli operai nei grandi centri industriali, volle che alle provvisioni già fatte dal suo governo per soccorrere gli operai di parecchie città, come Lione, Saint-Etienne, Roano e Lilla si unisse l'assistenza della lista civile imperiale. S. M. ordinò al ministero di sua casa di cavare dalla sua cassetta particolare una somma di 250,000 franchi e d'inviarla a nome suo e dell'Imperatrice ai prefetti del Rodano, della Loira, della Senna inferiore e del Nord. La somma sarà distribuita in soccorsi per cura dell'autorità dei prefetti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 6 *marzo*.

La banda di Crocco e Schiavone, non Chiavone come erasi diffusa voce erronea, tentava passare in Calabria per attendere sul mar Ionio uno sbarco di reazionari da Malta e Trieste. Il generale Regi impedì loro la marcia e retrocessero verso il lago Pesole.

Da Roma si hanno notizie che settecento briganti si avviavano ai nostri confini verso Sora ed Aquila.

Il comitato legittimista di Parigi eccita Francesco II ed i principi borbonici a mettersi a capo del brigantaggio.

Prestito italiano provvisorio 67 75.
« definitivo 67 25.

Parigi, 6 *marzo*.

Nuova York, 21 *febbraio*. I federali continuano ad avanzare. Il sentimento predominante negli Stati del Nord si manifesta pel ristabilimento dell'Unione senza vendette e coll'amnistia.

I giornali si mostrano indignati contro il progetto di imporre al Messico un governo monarchico.

Altro della stessa data.

Lettere da Atene asseriscono che il governo trovasi in cattiva situazione.

Notizie di Borsa.
(Chiusura)

Fondi francesi 3 0/0 69 80.
Id. id. 4 1/2 0/0, 99 50.
Consolidati inglesi 3 0/0 93 3/8.
Fondi piem. 1849 5 0/0 68 35
Prestito italiano 1861 5 0/0 68 10.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 756
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 380
Id. id. Lombardo-Venete 545.
Id. id. Romane 196.
Id. id. Austriache 505.

Parigi, 6 *marzo*.

L'imperatore ha risposto alla deputazione del Senato che gli recava l'indirizzo essere felice dell'unanimità del voto; l'indirizzo essere la prova che nelle due camere come nel paese, la maggioranza stà sempre per la saggezza, e respinge le opinioni estreme: dopo la vivacità dei dibattimenti aver veduto con piacere il linguaggio misurato dell'adottato indirizzo; ricevessero i suoi sinceri ringraziamenti, nulla essendo più favorevole all'andamento calmo e regolare del governo che il buon accordo dei grandi poteri dello Stato.

Questo discorso fu accolto con applausi.

Parigi, 6 *marzo*.

Seduta del Corpo legislativo.

Discussione dell'indirizzo — Plichon esamina la situazione finanziaria, approva l'ultima riforma, ma critica la creazione di 112 milioni di nuove imposte; preferirebbe invece la riduzione delle spese. Parlando della situazione interna accenna alla miseria degli operai e ne attribuisce la causa al trattato di commercio coll'Inghilterra e allo stato di generale inquietudine. Venendo alla questione di Roma e alla Società di S. Vincenzo di Paoli dice che il male procede liberamente per la sua via, soltanto il bene incontra degli ostacoli (Interruzioni).

Koenigswarter tratta la quistione italiana: difende la causa dell'unità; deplora ch'essa sia stata violentemente attaccata nell'altro ramo del Parlamento.

Trieste, 7 *marzo*.

Atene, 1.o. Le truppe reali non rinnovarono l'attacco. Il re offerse amnistia ai militari colpevoli, eccettuati i capi. Fu incaricato il ministro di Francia di far proposte agl'insorti.

Il vicerè d'Egitto andrà in Francia il prossimo aprile.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

7 marzo 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 25 25 15 10 25, 68, 68 — corso legale 68 16, in liq. 68 25 p. 31 marzo

Id. 4/5 pag. 1 genn. C. d. g. p. in l. 68 25 20 p. 31 marzo 68 25 p. 30 aprile

C. della m. in liq. 68 25, 68, 68 p. 31 marzo

CORSO DELLE MONETE

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
di Savoia	28 44	28 50
di Genova	78 15	78 35

C. Favale Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

REGIO. Riposo.

RÔSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *Gygin a bala 'nen — La neuia.*

SAN MARTINIANO. (ore 7). si rappresenta colle marionette: ballo *La presa di Pechino.*

Oltre ciò non proverebbero forse la mancanza di quei tali principii fissi le innumere disputazioni fra gli scrittori che specularono intorno al diritto pubblico ed al reggimento degli Stati? Ma la discrepanza intorno alle leggi, ai principii, alle norme di una disciplina deve forse condurre alla loro negazione? Ogni terrena cosa è argomento di disputazioni infinite; e la verità non si svelò intiera mai ad occhio mortale che non ne potrebbe pure sostenere la vista, e l'uomo deve appagarsi di sollevare a quando a quando un lembo del misterioso velo che la ricopre. Quindi le diversità di credere, le discrepanze e le dispute.

La storia (chi sappia leggerla con animo scevro da preconcette opinioni, e nella tela intricata degli eventi ch'ella ci fa scorrer dinanzi, sappia ravvisare lo scopo finale e le supreme leggi delle umane azioni) la storia, dico, ne chiarisce come ogni fatto, buono o tristo, abbia con sè una providenziale sanzione per cui i traviamenti della libertà e dell'autorità non vanno impuniti giammai, essendochè la demagogia trovi suo castigo nella tirannide, e il dispotismo susciti a sua volta le furie della rivoluzione. Quindi ecco i popoli ai dì nostri meglio edotti dall'esperienza, tendere tutti ad un sistema di governo misto, nel quale i due principii siano equamente rappresentati; manifesto ed universale consenso nel riconoscere nella vita pubblica norme supreme ed inviolabili, ugualmente che nella vita privata.

Prima di farsi ad esporre le più notevoli costituzioni, il Boggio addita la generale maniera di loro formazione storica; ed accenna l'importanza d'una codificazione politica, portato del maggiore e crescente progresso civile, per la precisa definizione dei doveri e dei diritti vicendevoli del cittadino e dello Stato, e per chiudere ogni adito all'arbitrio ed alla soperchieria. Avvertito come, per varie ragioni, l'antichità raramente o non mai abbia avuto leggi politiche scritte e costituzioni nell'odierno senso della parola, si ripete l'origine di queste dal feudalismo, il quale, forzato dapprima a riconoscere in taluni privilegiati qualche ombra di libertà, fu tratto a poco a poco dalla resistenza delle razze conquistate contro le conquistatrici ad estendere le proprie concessioni; di modo che dalle Assisie di Gerusalemme, primo codice del diritto feudale, sino alle carte di franchigia ed agli statuti comunali, si può seguire passo passo il sorgere e lo svolgersi di tutti i principii che ora stanno scritti nelle costituzioni.

Le quali si possono poi ridurre a due classi: costituzioni *storiche* e *dommatiche*, secondochè sono frutto del lungo lavoro dei secoli, oppure ebbero origine da un patto fra il principe e la nazione.

Movendo poi sulle traccie del Guizot e del Brougham ha intrapreso il Boggio ad esporci diffusamente il modo con cui si formò la costituzione inglese; e ciò fa desiderare ch'ei s'affretti a darci il seguito dell'opera, dove troveremo senza fallo la esposizione e l'esame dei più importanti statuti storici.

VITTORIO BERSEZIO.

CITTÀ DI TORINO

Si fa noto che giovedì 20 del corrente mese di marzo, alle ore 2 pomeridiane, nel Civico Palazzo, si aprirà l'incanto per l'affittamento di un terreno della superficie di circa 1000 metri quadrati, con entrostante salto d'acqua, ed annesso locale nei Molini di Dora, di spettanza della Città, e si farà luogo al deliberamento a favore di quell'accorrente che all'estinzione di una candela vergine avrà fatto maggior aumento alla somma annua di L. 1,500, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'apposito capitolato, visibile presso il Civico Ufficio d'Arte in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

VENDITA DI STABILI

in valle Lomellina.

Si fa noto che, nei giorni 17, 18, 20 e successivi di marzo prossimo, ore 9 antimeridiane, avrà luogo, nella casa civile dell'Opera pia Ventura, la vendita all'asta pubblica, in 40 distinti lotti, e poscia a lotti riuniti, di tutti gli stabili di detta Opera pia, in territorio di Valle, consistenti in varie case, risaie, prati con ragione d'acqua, ed aratorii, al miglior offerente in aumento del prezzo di stima, rilevante in tutto a L. 64719, della totale quantità di giornate 71, 60, 8, (ett. 27, 21, 75).

Le condizioni relative alla vendita sono visibili presso il notaio sottoscritto nel suddetto luogo di Valle.

Not. Annibale Correggiari.

LOTTERIA DI BENEFICENZA

dell'Ospizio ed Asilo infantile di Dronero

ELENCO DEI NUMERI VINCITORI

Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto	Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto	Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto	Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto	Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto	Numero estratto	Num. dell' oggetto vinto
131	60	3423	65	6772	333	9511	36	12445	543	15096	21
133	184	3497	400	6782	364	9523	420	12507	264	15164	424
157	475	3519	341	6816	144	9532	38	12529	537	15231	105
193	467	3602	522	6905	576	9540	228	12537	413	15287	173
197	300	3629	339	6906	51	9590	189	12541	483	15316	78
200	242	3715	73	6924	384	9593	190	12568	10	15350	200
205	471	3770	241	6997	520	9658	56	12658	31	15379	208
289	102	3775	381	7043	215	9701	535	12670	463	15397	223
294	27	3790	6	7203	443	9749	486	12672	499	15440	500
324	171	3804	434	7230	139	9783	128	12738	324	15454	435
332	459	3823	219	7235	505	9804	297	12748	524	15476	569
349	573	3915	521	7253	296	9894	431	12768	221	15533	79
418	179	4058	460	7254	406	9899	584	12792	432	15542	543
513	461	4109	185	7337	397	9981	582	12837	115	15593	507
524	148	4132	414	7482	358	10014	163	12924	442	15599	527
618	131	4197	273	7538	426	10072	152	12935	571	15607	5
651	12	4226	272	7569	59	10144	91	13000	433	15692	153
653	432	4260	169	7616	141	10210	218	13033	254	15711	136
693	477	4333	282	7647	170	10237	201	13051	451	15742	347
750	445	4357	191	7716	482	10247	64	13065	590	15760	274
754	566	4375	311	7720	326	10232	497	13078	565	15771	168
761	450	4438	353	7721	574	10233	540	13094	288	15773	41
814	439	4450	19	7723	395	10256	462	13119	583	15907	316
829	536	4453	197	7726	325	10323	570	13125	89	15910	367
890	388	4510	350	7727	361	10340	449	13126	143	15937	465
899	16	4538	139	7844	251	10435	418	13152	307	15971	50
919	20	4544	319	7845	237	10436	335	13224	48	15991	345
946	261	4560	480	7869	8	10447	150	13229	365	16055	32
983	405	4685	279	7902	398	10448	528	13234	375	16087	161
988	517	4688	226	7909	401	10510	345	13304	92	16175	164
1053	42	4760	313	7927	29	10531	539	13313	180	16271	238
1054	374	4790	589	7932	577	10583	217	13340	314	16307	337
1068	266	4792	232	7933	403	10648	213	13348	515	16334	477
1156	175	4794	417	7935	423	10660	305	13434	116	16344	262
1158	504	4801	456	7939	436	10670	1	13490	343	16348	2
1210	72	4822	194	7957	492	10672	146	13492	157	16352	586
1292	120	4908	353	7989	40	10687	149	13504	555	16383	399
1304	209	4925	487	8003	18	10759	199	13571	257	16479	113
1306	514	4928	510	8009	11	10822	412	13572	453	16490	21
1372	380	5009	134	8023	204	10837	469	13594	69	16556	71
1431	99	5054	310	8030	188	10838	481	13619	167	16562	302
1534	479	5077	122	8071	446	10864	468	13642	137	16563	177
1545	270	5093	278	8083	322	10866	133	13664	587	16579	457
1564	210	5097	407	8086	240	10872	336	13665	216	16600	45
1572	187	5104	26	8116	276	10905	352	13667	103	16639	95
1592	118	5116	584	8146	454	10981	526	13688	97	16661	39
1640	549	5150	440	8152	502	10983	316	13713	231	16676	291
1648	74	5214	126	8169	227	11022	109	13742	580	16705	55
1731	156	5226	371	8191	421	11078	501	13765	491	16715	485
1745	132	5263	124	8199	280	11186	406	13774	508	16733	260
1774	331	5267	531	8207	394	11253	383	13794	287	16755	225
1779	88	5272	588	8279	84	11279	553	13796	250	16789	474
1829	7	5284	15	8315	357	11321	269	13813	205	16897	585
1845	382	5291	470	8379	104	11322	68	13825	125	16922	258
1856	415	5304	196	8400	299	11375	123	13857	281	16994	377
1920	248	5343	62	8439	34	11380	155	13930	290	17033	348
1964	466	5348	162	8529	259	11385	256	13994	315	17048	303
1979	332	5413	255	8551	409	11386	207	13995	138	17049	478
1985	158	5417	115	8593	9	11404	362	13998	222	17062	583
2017	422	5488	90	8602	416	11427	263	14003	561	17149	281
2018	329	5563	544	8612	310	11441	503	14082	43	17173	304
2052	458	5577	320	8623	563	11454	387	14127	309	17197	235
2129	344	5588	396	8631	252	11485	411	14148	404	17200	47
2157	208	5628	110	8636	441	11560	389	14161	476	17216	198
2184	195	5695	108	8641	212	11564	368	14162	100	17226	66
2214	529	5698	530	8688	178	11566	311	14165	85	17255	572
2227	552	5764	509	8704	330	11581	245	14198	111	17261	392
2252	217	5770	216	8708	183	11588	301	14208	447	17262	234
2311	86	5772	512	8724	57	11614	135	14229	58	17305	562
2401	202	5831	267	8731	130	11668	294	14231	98	17326	354
2468	532	5926	579	8759	578	11726	317	14249	428	17386	328
2470	94	5978	46	8768	488	11744	386	14265	230	17482	430
2520	448	6038	366	8788	346	11749	493	14274	408	17505	538
2521	52	6049	229	8814	244	11781	429	14299	369	17519	560
2525	96	6083	236	8898	433	11799	61	14342	87	17546	182
2531	33	6084	556	8911	554	11843	525	14349	224	17550	75
2534	390	6091	327	8935	494	11911	559	14352	356	17596	192
2553	472	6104	285	8951	427	11938	37	14363	249	17599	312
2582	351	6201	176	8964	410	11941	318	14390	323	17720	378
2594	25	6219	28	8969	83	11944	546	14427	321	17724	271
2599	268	6222	370	8994	112	12010	44	14487	570	17786	342
2601	473	6234	551	9074	172	12014	437	14492	30	17789	419
2731	495	6258	253	9086	289	12023	547	14522	292	17812	283
2780	181	6282	53	9091	238	12039	360	14541	376	17823	513
2811	76	6295	542	9145	239	12040	519	14561	106	17840	114
2836	265	6296	107	9166	233	12166	243	14650	17	17856	349
2936	151	6423	393	9168	402	12179	3	14664	558	17906	489
2979	174	6459	101	9178	518	12210	514	14666	275	17913	550
3036	295	6510	391	9207	306	12216	490	14703	82	17950	186
3046	438	6519	22	9230	575	12228	385	14736	117	18026	363
3050	277	6522	286	9237	211	12251	147	14823	263	18078	140
3051	506	6529	298	9287	444	12288	372	14833	23	18127	80
3193	484	6534	398	9298	54	12300	93	14866	193	18134	425
3240	581	6565	67	9309	18	12344	119	14910	379	18145	537
3254	127	6575	359	9325	49	12361	284	14930	129	18157	534
3269	160	6577	541	9343	4	12363	142	14964	568		
3288	461	6593	548	9368	367	12382	214	14967	373		
3309	334	6664	498	9407	220	12401	206	14976	166		
3369	165	6731	35	9427	154	12416	121	15009	293		

CITAZIONE

Con atto delli 6 corrente ad instanza della ditta R. Carisio Brunetti e figlio, stabilita in questa città, si assegnò Pietro Bernazzoli, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il signor giudice della sezione Po di Torino, alle ore 8 mattutine del 12 andante, per assistere, se vuole, alla dichiarazione di debito che deve fare l'Amministrazione Generale della Guerra, e successiva assegnazione in pagamento del credito della instante.

Torino, il 6 marzo 1862.

Mariano Gius. p. c.

CESSIONE DI NEGOZIO.

Con scrittura 20 febbraio 1862, debitamente insinuata, Rinaldi Bernardo fu Giorgio cedette il suo negozio da birraria, cantina e vendita di liquori a Borasio Francesco fu Pietro, ambi di Torino, esercito in casa Regis, al num. civico 32, Borgo San Donato, con tutti li fondi vivi e morti alli patti e prezzo da essa risultanti.

Tanto si deduce a pubblica notizia per ogni effetto legale.

Torino, 5 marzo 1862.

Borasio Francesco.

CITAZIONE.

Ad instanza di Caraccio Gioachino albergatore all'insegna del Cappel d'Oro, in questa città, con atto del 5 corrente marzo, dell'usciere presso la giudicatura Dora di questa città, Giorgio Boggio, fu citato Galdo Giacomo negoziante e sensale da cavalli, già domiciliato in questa città, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il giudice di detta sezione, alle ore 9 antimeridiane delli 8 corrente mese, per essere condannato a pagare il mantenimento di un cavallo da lui rimesso al detto albergo, a partire dal 10 novembre ultimo in poi, e per essere dichiarato tenuto a ritirare il cavallo medesimo a pena che sia all'instante dichiarato lecito di venderlo per conto del Galdo.

La citazione seguì colla forma prescritta dall'art. 61 del cod. proc. civ.

P. L. Capriolio p. c.

NOTIFICANZA

Per atto delli 3 marzo 1862, dell'usciere Eugenio Riccio, venne ad instanza del signor Giovanni Gilardini, intimata alla signora Luigia Perez, già domiciliata in questa città e sezione, ed ora di domicilio e dimora ignoti, copia di ricorso e pedissequo decreto di sequestro del 27 scorso febbraio, e citata la medesima a comparire nanti la regia giudicatura di Torino, sezione Monviso, alle ore 8 del mattino, del 10 corrente marzo, per la revoca o conferma del seguito sequestro.

ORDINE DI PAGAMENTO.

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Torino, in data delli 21 scorso febbraio, si ordinò al signor Pietro Bersano d'ignoti domicilio, residenza e dimora, di pagare al procuratore capo Mariano Giuseppe, residente in questa città, la somma di L. 602, 55, per onorari ed esposti impiegati nelle diverse cause del signor Bersano, fra giorni 30 successivi all'intimazione.

Torino, il 6 marzo 1862.

Allara sost. Mariano.

GRADUAZIONE.

Ad instanza del signor Giacomo Pocobelli, residente in Torino, il signor presidente del tribunale del circondario di Torino, con suo provvedimento in data delli 15 scorso febbraio, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sulla somma di L. 33500, prezzo per cui con instrumento in data 4 dicembre 1861, rogato Signoretti, il predetto signor Pocobelli acquistò dalli signori Rosa Bellardi, Giacomo e Giuseppe, la prima vedova e gli altri figli di Giuseppe Bonetti, residenti in Torino, le case e terreni annessi conosciuti sotto il nome di Casino della Ricreazione, posto sulle fini di Torino, reg. di Vanchiglia, consistente in corpo di casa con prato, campo e dipendenze, fra le coerenze di Giuseppa Gussone moglie Casalegno, dei fratelli Bolmida, della Città pel controviale di San Maurizio, e della strada detta Via di Mezzo; su cui seguì giudicio di purgazione, ed il signor Pocobelli suddetto ne divenne proprietario irrevocabile per la suddetta somma di L. 33,500.

Inoltre con detto provvedimento vennero ingiunti i creditori a produrre e depositare alla segreteria del tribunale di circondario di Torino, le loro motivate domande di collocazione, in un col titoli giustificativi entro il termine di giorni 30 successivi alla notificazione, in conformità dell'art. 849 del cod. di proc. civ.

Torino, 5 marzo 1862.

Oldano sost. Girio.

SUBASTAZIONE.

Alli 28 aprile venturo, davanti al tribunale di questo circondario, seguirà l'alienazione del cospicuo corpo di casa, posseduto da Bellia Antonio, in questa città, Borgo Dora, messa in subastazione a richiesta di Menotti Giuseppe, rappresentato dal sottoscritto, avrà luogo la vendita in due lotti, al prezzo di L. 24,750 l'uno, e per L. 31,500 l'altro, verrà fatto quindi esperimento di nuovo incanto dei lotti riuniti, e mancando offerta maggiore resteranno fermi li parziali.

Torino, li 6 marzo 1862.

Berruti Giuseppe prec. capo.

NOTIFICANZA DI SENTENZA E CITAZIONE

Per atto in data 6 marzo corrente dell'usciere Savant Bartolomeo venne notificata sull'instanza del signor Giovanni Pietro Long residente in questa città, alla ditta fratelli Auquier corrente a Thisy, dipartimento del Rodano in Francia, la sentenza di questo tribunale di commercio, portante condanna della nominata ditta al pagamento verso il Long di L. 2230 cogl'interessi e colle spese mediante giuramento ivi prescritto da prestarsi da esso Long, pel cui effetto venne la ditta stessa citata dinanzi il prefato tribunale di commercio all'udienza che avrà luogo alle ore 2 pomeridiane del giorno 6 di maggio prossimo venturo.

Siffatta notificanza e citazione seguirono secondo la forma voluta dall'art. 62 del Codice di procedura civile.

Torino, 6 marzo 1862.

Pugno sost. Rol.

CONTUMACIA

Con provvedimento reso dal giudice mandamentale di Torino, sezione Dora, il 27 decorso febbraio, a diligenza di Gherzi Teresa vedova Cattaneo, di Torino, ammessa alla pubblica clientela, per decreto 23 dicembre ultimo, Gherzi Paruzza Faustino, di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne dichiarato contumace e si unì la di lui causa con quella di altri Gherzi comparsi, reinviata la causa pel merito all'udienza del 13 stante marzo.

Torino, 6 marzo 1862.

Orsi caus. proc. spec.

NOTIFICAZIONE.

Con instromento 27 gennaio 1862, al rogito del sottoscritto notaio in Cigliano, li signori cavalieri Carlo e Paolo, fratelli Pastoris San Marcello fu signor conte Francesco, nati e domiciliati in Cigliano, costituirono a loro procuratore generale il sig. avv. Bertelli Angelo fu Felice, di Borgo d'Ale, in surrogazione ed a vece del loro fratello germano signor cav. Giuseppe Pastoris, già mandatario di essi cav. Carlo e Paolo per atti 30 marzo 1855 e 18 marzo 1858, rogati Cesa e Castiglia.

Ciò si rende noto per ogni effetto che di ragione ed a senso della legge.

Cortese Domenico notaio.

INGIUNZIONE.

Con decreto 18 febbraio 1862 della Sotto-Prefettura di Aosta, ad instanza dell'insinuatore locale sottoscritto, vennero ingiunti nella forma prescritta dagli articoli 61 e 62 del Codice di procedura civile, li signori Charoud Pietro, Charoud Enrico, Henry Andrea, Marin Francesco, Poncet Antonio, Ravinet Giacomo, Manhès Antonio, domiciliati a Lione, e Perron Luc domiciliato in Aosta, a pagare alla cassa dell'instante la somma di Fr. 880, 90, entro 60 giorni dalla data dell'intimazione dell'ingiunzione, a titolo di suppletiva tassa d'insinuazione sull'atto 17 aprile 1860, rogato Vachez notaio in Lione, e di tassa e sopratassa d'insinuazione sull'atto 3 aprile 1858, rogato Déloche notaio in Lione.

Aosta, li 5 marzo 1862.

L'Insinuatore reggente
Ercole.

AUMENTO DI SESTO.

Il sottoscritto notaio collegiato Giuseppe Truffi, residente in Broni, circondario di Voghera, stato specialmente delegato con decreto dal signor giudice del mandamento Nord di Piacenza, e stato omologato dal tribunale del circondario di Piacenza stessa, con verbale d'incanto, sotto il 28 febbraio ultimo scorso, dell'andante anno, pronunciò il deliberamento degli infra descritti stabili dotali incantatisi ad instanza dei signori conjugi Teresa Borella e Luigi Astorri, domiciliati pure in Piacenza.

Beni stabili situati in detto territorio di Broni.

1. Un podere detto Rosa Negra, di ettari 1, are 25, cent. 81 di terreno coltivo vitato, sulla somma offerta di L. 10,500, venne deliberato a favore del signor Giovanni Doppiaggi, domiciliato in detto borgo di Broni.

2. Altro podere simile, detto la folla, posto in Broni, come sovra, con sovra postovi caseggiato rustico compreso, di are 28, cent. 90 e decimilliare 75, sulla somma offerta di L. 5050, venne deliberato a favore del signor Contardo Fraschini, domiciliato pure in Broni stesso.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto, scade con tutto il giorno 15 del corrente mese.

Broni, 3 marzo 1862.

Gius. Truffi regio not.

CITAZIONE.

Con atto dell'usciere sottoscritto, del 22 febbraio 1862, ed a richiesta del Chiadò Giuseppe fu Antonio, domiciliato in Ciriè, venne a senso degli articoli 61 e 70 del Codice di procedura civile, citata la Ballesio Carola fu Battista, col marito Chiolero Giacomo per assisterla, ora residenti presumesi in Costantina (Africa), per comparire davanti la giudicatura di Ciriè, il 6 settembre 1862, per ottenerla condannata al pagamento di L. 627, 40, cogli interessi a partire dal 1 marzo 1862, e colle spese, e ciò pelle varie causali espresse nella relativa domanda.

Ciriè, 24 febbraio 1862.

Emanuele Bottiglia.

CITAZIONE

Con atto dell'usciere sottoscritto del 23 febbraio 1862, ed a richiesta del Chiadò Giuseppe fu Antonio, domiciliato in Ciriè, venne, a senso degli articoli 61 e 70 C. P. C. citata la Ballesio Carola fu Battista col marito Chiolero Giacomo per assisterla, ora residenti presumesi in Costantina (Africa), per comparire davanti la Giudicatura di Ciriè il 6 settembre 1862 per ottenerla condannata al pagamento di capitali lire mille cogli interessi dal 1 marzo 1862, mutuatele il 30 aprile 1858 e nelle spese.

Ciriè, 28 febbraio 1862.

Emanuele Bottiglia usciere.

TORINO TIP. GIUS. FAVALE e C.